RISCHIARAMENTI AGGIUNTI DALL'AUTORE ALLE DUE DISSERTAZIONI...

Cristoforo Muzani

RISCHIARAMENTI

AGGIUNTI DALL' AUTORE

ALLE DUE DISSERTAZIONI

STAMPATE L' ANNO 1801

E RISTAMPATE L' ANNO 1803

SOPRA L' ASSOLUZIONE SACRAMENTALE
E SOPRA IL DOLOR DEI PECCATI
NECESSARIO A RICEVERLA
SALUTARMENTE

Auctore l'ab. Cristoforo Muzan.

VICENZA MDCCCIV

Tipografia Bartolommeo Paroni

Con R. Permesso

A riordinare, a rifondere, e a riformare più esattamente le proprie già prima esposte, e pubblicate Dottrine, a rischiararne i trattati scientifici, e a migliorarli con una più precisa, più sicura, e non equivoca intelligenza, si dimostrarono pronti, e docilissimi i più dotti Uomini, e più eruditi, e tanto nelle filosofiche, quanto nelle teologiche Facoltà sapienti. Memori essi delle ammirabili commendabilissime Ritrattazioni di quell'incomparabile santo Dottore, di quel portentosissimo ingegno, di quel tesoro ricchissimo di celeste dottrina, ora rivocaron del tutto, ora con un nuovo lume più splendido di verità illustrarono le primiere loro sentenze. Nei proprj

parti come un padre ha fino all' ultimo un distinto diritto, e lodevolmente li può correggere, li può riformare, li può migliorare con nuove leggi, con discipline, con costumanze più nobili, e più religiose; così scriveva il sapientissimo Cardinal Bellarmino, *pro jure quod unusquisque in proprios partus habet*, ho io pure per egual modo alle laboriose mie controversie or quà, or là alcune cose aggiunte, alcune detratte, alcune mutate: *quaedam nonullis in locis adderem, pauca quoque detraherem, alia mutarem*. Così egli scriveva all' occasione di una ristampa novella l' anno 1599 in Venezia eseguita. (Adm. ad Lect. 7. 1.). E quel critico illuminatissimo, quello storico diligentissimo, e nello studio accurato delle vite, delle virtù, dell' imprese, dei miracoli dei nostri Santi consumatissimo Daniele Papebrochio, ancorchè avesse ben trentasei anni in tale incarico gravosissimo indefessamente impiegati, si dichiarava col favore propizio di un nuovo più chiaro lume di cognizioni novellamente acquistate prontissimo a mutare, a supplire, a emendare le opinioni sue prime. *Novo accepto lumine mutare, atque supplere festino qualescumque priorum lucubrationum mearum defectus. Hoc si turpe sibi putat Theologus, non putat Historicus. Sed laudi sibi ducit.* (Respons. ad P. Sebast. Carmel. bis

Provinc. in Belgio). Chiunque ha letta la mia risposta al Signor Arciprete di Civitade in Valle Camonica D. Gio: Battista Guadagnini, avrà notati, e potrà di nuovo considerare questi miei sentimenti ivi alla pagina 76. registrati. *Non mutar mai opinione è il solito vizio dei piccoli Genj, che venduti a un partito, scarseggianti di un sufficiente capitale di buon senso, sprovveduti di un giusto criterio, paghi di essere i giudici di se stessi contrastano indomabilmente colla ragione, e resistono ostinatissimi all' evidenza.* Dietro l' autorità venerabile dei citati prestantissimi personaggi, e a norma dei miei stessi adottati sincerissimi sentimenti al pubblico, già manifestati aggiungo io ora in questa nuova Appendice alcuni importanti rischiaramenti, e sono questi.

RISCHIARAMENTO

PRIMO

Temperare insieme la soavità dell' olio colla robustezza del vino, questa è la salutare medicina praticata da quell' evangelico pietoso Samaritano, è questa la vera regola, la giusta direzione di un Confessore. Ho io al fine della Dissertazione sopra l' assoluzione Sacramentale quel famoso Testo citato del Cardinal Bellarmino, *non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi*. E questa gravissima Sentenza di un uomo sì dotto, sì pio, sì benemerito di tutta la Chiesa contiene una indubitata certissima verità, contiene una dottrina giustissima, una regola fondamentale, una pratica sicurissima, un oracolo di sana morale. Chiamo questa aurea sentenza oracolo di sana dottrina, dopo che il gran Pontefice Benedetto XIV. la ha egli stesso

autenticata, quando l' anno 1749. deplorando l' abuso detestabile di troppo indulgenti e facili assoluzioni, per istruzion salutare de' Confessori dal Pontificio suo Solio in occasione del Giubileo ai Ministri della sacramental Penitenza la ricordò. *Non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi.*

E perchè è questo un articolo importantissimo; mi conviene ben bene estenderlo nuovamente, e via più rischiararlo *pro jure quod quisquis habet in partus suos quaedam adderem, pauca detraherem, alia mutarem*, come il Bellarmino medesimo protestava, o come il Papebrochio eruditissimo Bollandista aggiungeva; *novo accepto lumine mutare atque supplere festino qualescumque priorum lucubrationum mearum defectus*. Forse il Lettore cortese che legge questa mia nuova, e di nuovo aggiunta Appendice non più si ricorda quella dottrina da me fissata alla pagina 13. di quella Dissertazione colla regola comunissima dei Moralisti più sani da me sempre seguiti, regola ivi coll' autorità del Cardinale De Lugo da me stabilita, e proposta: *Regula communis et universalis est, eum qui est in occasione proxima, quam non vult dimittere non posse absolvi*. (Disput. 14. l. 150.). Fissata da me nel predetto luogo questa inviolabile legge di sana morale, affinchè i Con-

fessori novelli sempre la seguissero, sempre la praticassero, soggiungo io subito; *E quì di fatto deve il Confessore essere severissimo, invincibile, inesorabile, e negar sempre come coi recidivi, e cogli abituati di piena incorreggibil malizia l'assoluzione*. Alla pagina poi 15. dove parlo degli abituati, coll' autorevole dottrina del Penitenziere De Graffis dichiaro, che il Confessore non deve assolverli subito, ma deve differire l' assoluzione: *Male assuetos non statim absolvendos, sed in mensem plus vel minus secundum ipsius Confessoris prudentiam differat*. (Lib. 1. c. 20. n. 24.). Ed ecco quali sieno ivi le mie precise parole. *La pessima loro e inveteratissima consuetudine richiede che si differisca l'assoluzione* „ un mese intero o anco più o anco meno " *secundum ipsius prudentiam differat plus, vel minus*. Stabilite così, e proposte previamente, e determinate queste regole sicurissime di Morale pratica, e praticata dai citati sanissimi Dottori, giunto al fine di quella mia Dissertazione, nel tesserne l'ultimo epilogo conchiudo in questa maniera: *Dopo le quali cose da me proposte e trattate niuno non può oppormi il famoso testo del Cardinal Bellarmino: non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi*. *Aveva ragione*, dico io ivi immediamente, e intendo di ripeterlo anco nel pre-

sente rischiaramento, *aveva ragione quel sapientissimo Cardinale in quelle sue prediche zelantissime di condannare le troppo facili assoluzioni Sacramentali: già io di sopra ho dimostrato col Cardinale de Lugo doversi negare l'assoluzione a chi vuol mantenere l'occasion prossima, e libera di peccato. Regula communis, et universalis est, eum qui est in occasione proxima, quam non vult dimittere, non posse absolvi. Contra i violatori di questa regola declamava a ragione dal pergamo di Lovanio il Bellarmino. Non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi.* Riflettasi bene adunque, si consideri attentamente come si debba seguire, come praticare questa Sentenza giustissima di buona morale: *Non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi*, idest, *Regula communis, et universalis est, eum qui est in occasione proxima quam non vult dimittere, non posse absolvi*. E rapporto agli abituati soggiungo ivi incontanente: *Già io ho dimostrato altresì col penitenziere de Graffis, che devesi al recidivo abituato alle bestemmie, o all'infamie colla Concubina differire l'assoluzione. Male habituatos non statim absolvat, sed in mensem plus minus secundum ipsius prudentiam differat absolutionem: E questo intendeva*, soggiungo io in quel luogo, come ognuno può leggere,

e questo intendeva che praticar si dovesse il nostro zelante predicatore, cioè il Bellarmino che pronunziò quella sì giusta, e sì vera sentenza, mentre giovane tuttavia nella Città di Lovanio annunciava con fruttuosissimo zelo la santa parola di Dio, *non esset tanta facilitas peccandi, si non esset tanta facilitas absolvendi*. Aggiungo ora oltre al già pubblicato in conformità della dottrina morale del Bellarmino, che poteva poi egli riprovare forse anco in quella depravatissima età la somma ignoranza, la estrema imperizia, la trascurata inconsiderazione, la indolenza intollerabile dei Confessori viventi in que' tempi infelicissimi, quando pochi pochissimi distinguer sapevano *inter sanctum, et pollutum, inter mundum, et immundum*. Non ho io aggiunte tutte queste altre cause detestabili di assolvere troppo facilmente, e con troppa perniciosa indulgenza per non offendere i Confessori de' nostri giorni sì pii, sì zelanti, sì instruiti, sì dotti. Per altro, oh Dio! è possibile che abbiavi alcuno troppo facile, e troppo indulgente o per un indegno rispetto umano al grado del penitente, o per ignorare la riserva del caso, o per non indagare come possa esser lecito quell' usurajo contratto, o per non riflettere all' obbligo di quella restituzione, o per mancanza d' interrogare quelle maliziosissime con-

venzioni di retrovendite, di prestiti gravosi, di monopolj palliati! *Non esset tanta facilitas peccandi, si non esset*, in tutti questi casi pur troppo si avvera, *si non esset tanta facilitas absolvendi*.

Nè può destarsi ragionevole dubbio di quali Rigoristi io intenda parlare, quando ivi condanno il nocevole abuso di assoluzioni o importunamente negate, o troppo lungamente differite. A rischiaramento di questa materia oda il mio benigno Lettore, anzi legga egli stesso cogli occhi proprj tutto intero quel mio periodo, periodo che non finisce già solo in queste seguenti parole: *oh Dio! se a questi giorni vivesse quell' uomo Apostolico, e vedesse quanto sieno ora vuote le Chiese, quanto deserti i Confessionali, quanto abbandonati i Confessori, e se per altra parte* (continua avanti il periodo) *leggesse* il Bellarmino, *le dottrine* dei Merbesi, dei Giovannini, di Ostraete, di Tamburini, *che difficultano tanto, e che biasimano la giusta pratica dai tanti esimj, e piissimi Teologi per me citati approvata di assolvere i penitenti, io porto ferma opinione ch' egli in cambio deplorerebbe un opposto estremo molto maggiore disordine: Non esset tanta licentia, et desperatio peccandi, si non esset tanta difficultas absolvendi* pag. 27. Io intendo adunque di condanna-

re i Rigoristi quì nominati, quì numerati, quì registrati Merbesio, Giovannino, Ostraete, Tamburini, intendo di condannare questi severi Dottori che biasimano, dico io, *la giusta pratica dei tanti esimj, e piissimi Teologi da me citati approvata,* fra i quali il Bonacina penitenziere di Milano, il De Graffis penitenziere di Napoli, il Navarro, il Candido penitenzieri in Roma, San Carlo nelle citate ammirabili sue instruzioni, S. Antonino, il Medina, il Lopez, il Prado, il Manstrio, il Cardinale Brancacci, il Cardinale Toledo, il Cardinale de Lugo, il Reginaldo, il Laiman, quello alla sua Diocesi proposto da San Francesco di Sales, questo alla sua dal Beato Barbarigo.

Quali sieno le dottrine rigorosissime di Giovannino, di Ostraete, di Tamburini, e di altri loro seguaci, lo ho già accennato nella Prefazione premessa a quelle due Dissertazioni. Esporrò quì nei precisi suoi termini il rigorismo eccedente di Bono Merbesio Autore, che non è da per tutto, quanto esser dovrebbe, disapprovato. *Si poenitens,* oda il mio Lettore, e se può non biasimi questo rigore che io nel citato periodo ho inteso, e intendo di sconsigliare, *si poenitens crebro in peccata lethalia caderet, probari posset per duos menses, vel toto trimestri; quo exeunte si vera prospi-*

ceretur emendatio profecta „ ex integra " *ejus fidelitate, et ex vi, qua peccata diuturna consuetudine insita ex animo revellere conatus, posset absolvi* (pag. 141. col. 2.). Non basta nemmen tutto questo rigore. Ma dovrà di più il Confessore interrogare il penitente per discoprire, se in questo bimestre, ovvero trimestre egli caduto non fosse in nuovo peccato per la ragione che non abbia incontrata nessuna pericolosa occasione di ricadere, o nessun forte e impetuoso assalto di tentazione, o perchè gli mancarono incentivi al ricader nuovamente in peccato, perchè non se gli presentarono fomenti, pericoli, insidie, lusinghe, inviti, scandali, seduzioni, mentre allora in tali casi bisognerebbe prolungare via maggiormente la prova con una dilazione di settimane e di mesi ancora più continuata, nè il Confessore dovrebbe prima accordargli l' assoluzione sacramentale: *Si poenitens in hoc bimestri, vel trimestri se a peccato dumtaxat abstinuerit eo quod abfuerit ab occasionibus, quas tamen nulla sua opera nullo studio declinavit, plus temporis ad explorandam ejus conversionem impendere oporteret* (loc. cit.). *Or queste dottrine, queste di sì stravagante severità, queste dottrine* di Merbesio di . . . di . . . se leggesse il sapientissimo Bellarmino, che *difficultano tanto,*

e che *biasimano la giusta pratica di assolvere i penitenti, io porto ferma opinione, che in cambio direbbe: si non esset tanta difficultas absolvendi, non esset tanta licentia et desperatio peccandi*. Interprete assai autorevole di questa mia conghiettura è il P. Baldassare Francolini dottissimo professore sulle Teologiche Cattedre del Collegio Romano in quella sua sì dotta, e sì erudita Confutazione di queste troppo austere dottrine pubblicata da lui in Roma, non solo con permissione, ma con distinto elogio dei Teologi Revisori l' anno 1706: *Quid rogo aptius excogitari potest ad agendos poenitentes in rabiem, et odium Sacramentorum, Ministrorumque?* (Francol. vindic. c. 2. pag. 58.) Voglio dire i Revisori destinati dal Maestro del sacro Palazzo.

E accordo poi di buon grado, e riconosco, e dichiaro, che il corrente disertamento dai Confessionali, e che il deplorabile allontanamento dai Confessori può addivenire, e addiviene pur troppo da altri più luttuosi motivi, da un funesto raffreddamento nella pietà, da una rilassatezza universalissima del costume, dal pochissimo spirito di Religione, e di Fede, dalla mollezza, dalla oziosità, dalla dissipazion della vita, da un amore insaziabile di teatro, e di lusso, da una folla infinita di affari mondani, di

cure cittadinesche, o domestiche, da un fatalissimo indifferentismo tanto disseminato dagli odierni mal credenti filosofi, da una disordinatissima alterazione di ore diurne, di ore notturne non componibili colla frequenza dei nostri Santissìmi Sacramenti. Lo compiangeva S. Giovanni Grisostomo, che una tal vita oziosa, dissipata, molle, rilassatissima, siccome rende inutile, e inetto il cristiano all' attento governo della Famiglia, o sia alle importanti Magistrature della Città, così molto più lo rende accidioso, inetto, ignaro, indolente, fastidioso alle sante pratiche tanto più sublimi di Religione, e di Santità: *Cum ad saeculares et civiles res hominum inutilis sit, atque nullius frugis, quanto magis ad magnitudinem rerum spiritualium, quae tanto generosiores vires requirunt*. (Cont. Concub.). E sarebbe il peggiore disordine di un Confessore adattare alla rea scostumatezza del secolo la disciplina inviolabile della penitenza sacramentale, e sarebbe un manifesto pericolo della sua eterna salute, se nel suo apostolico ministero non temperasse alla soavità dell' olio la evangelica forza del vino, e seguitasse a suo danno un perniciosissimo benignismo.

I Rigoristi poi anche, che io combatto, non sono quelli, che sieguono un moderato, e di-

screto rigore, e che si attengono alle regole del Rituale Romano *de Sacramento poenitentiae*. §. *Videat*, alle istruzioni di S. Carlo Borromeo ai Confessori tom. 2. pag. 662., e seg. della Edizione di Padova, e a quelle di Benedetto XIV. nella sua Constituzione XIX. del tom. III. del suo Bollario, che comincia *Apostolica*: ma sono quelli che ho di sopra nominati, e le dottrine, de' quali pur troppo in varj luoghi predominano, e quelli distintamente che affettano un rigore il più austero cogli altri, e non lo praticano con se stessi; e sono coloro, dei quali scriveva in quel suo Breve il santo Pontefice Clemente XI. diretto ai Cattolici di Ollanda, e del Belgio sotto il dì 7. Aprile 1703. *Obtendunt illi exactioris disciplinae speciem, ac de rigidioris Theologiae sibi fama blandiuntur: Quales vero animo sensus foveant, quove mente colliment, quicumque sapiens rerum aestimator facile judicabit*. Ed è troppo certo, troppo comprovato, troppo evidente che sono costoro i più inesorabili nemici con una serie moltiplicata di sediziosi libelli della Romana Apostolica Sede, della quale ho io sempre, *pro mei particula muneris*, sostenuti i supremi diritti di una pienissima giurisdizione. *Qui enim, ut coetera taceamus*, ripeteva Clemente XI., *tot ab iis hac in causa editos libellos videat jurgiis, mendaciis*,

ciis, maledictis, calumniis, apertaque in Apostolicam sedem irreverentia ac temeritate undequaque scatentes, quos magno vel ipsis Heterodoxis scandalo fuisse comperimus, quin statim agnoscat quam longe illorum Auctores defensoresque a spiritu Dei sunt, qui non est dissensionis Deus, sed pacis; quam longe a sincera charitate, quam adeo verbis praedicant (necessaria nel Sacramento della Penitenza) *factis destruunt, quam longe demum a verae humilitatis, et obedientiae, quae coeterarum virtutum fundamenta sunt, tramite, dum adversus ipsam B. Petri sedem Christianorum Matrem, et Magistram caput attollere, ejusque mandatis obviam ire, quin immo et potestatem convellere, et palam impetere non erubescunt*. A rinnovare contra costoro una guerra incessante: avrò sempre a memoria quell' enfatico detto di S. Girolamo: *Legant qui volunt, qui nolunt abijciant: nunquam eloquium meum silebit; etiam praecisa lingua balbutiet*. (Epist. ad Domn. et Rogat.).

RISCHIARAMENTO

SECONDO

Alla pagina XI. della Dissertazione dell' assoluzione sacramentale ho ricordata quella dottrina, che si legge nei grossi Tomi trattata dai Dottor Moralisti, laddove cercano se possa il Confessore negare l' assoluzione a un penitente, solo perchè in una dottrinal controversia lo stesso penitente segue una sentenza fondata in sode e forti ragioni, munita e corredata di valide autorità, sulle quali niente abbia deciso la Santa Sede, e all' opposto il Confessore non è persuaso di tale sentenza seguita dal penitente, e sostiene quell' altra del tutto opposta. Ho ivi riferiti i voti, e i sensi, e i testi di moltissimi Teologi coi proprj loro rispettabili nomi. Nella appendice poi diretta al Teologo Patavino ho re-

gistrato un più lungo tratto del Sairo Monaco Cassinese teologo di acre, e acutissimo ingegno, e nella Teologica, e nella Canonica Scienza distintamente addottrinato: *Verior mihi videtur, et est communis opinio etc.* E col Sairo si conforma perfettamente anco il penitenziere de Graffis altro Monaco Cassinese, *et ita communiter existimatur*. (Decis. Cas. Consc. lib. 1. c. 2. n. 5.). Ma ora a più sicuro rischiaramento di questa dottrina aggiungo, che un sì fatto introdotto quesito potrebbe divenire nella pratica pericoloso: aggiungo, che di queste dottrine dei citati Teologi potrebbero abusarsi troppo certi penitenti presuntuosi: aggiungo, che troppo resterebbe esposto il Confessore nello stesso suo autorevole tribunale a' litigi, e a' contrasti: aggiungo, che un secolare fastoso, e indocile, che un Dottorello filosofante, un letteratuccio ambizioso potrebbero riputarsi capaci di disputare col Confessore, e colla loro mal appoggiata morale esigere di essere assoluti con disonore, con offesa di quel rispettabilissimo Tribunale, dove il penitente deve giacer genuflesso, e umilissimo, e mansuetissimo, e dove il Confessore, che ivi risiede, è egli il solo maestro, il solo giudice divinamente istituito. Io prego pertanto il mio esatto Lettore di rileggere ivi in quell' Appen-

dice la replicata protesta premessa in prima alla citata pagina XI., e lo prego di ben ponderare queste mie precise parole: *Io ho detto, io ho protestato, che io non ho inteso di sostenere, e molto meno di praticare questa dottrina benchè chiamata comune, e comunissima. Ita communiter, communissime Doctores*, o come parla il Sairo: *verior, et communis opinio*, o come il De Graffis: *communiter existimatur*. *Io lo ridico anco ora, io lo riprotesto, e torno a soggiungere, che questa dottrina venne ivi da me ricordata per crescere la forza dell' argomento, e per conchiudere essere falso adunque falsissimo il nuovo rigorismo dei Merbesi, e dei Farvacquez, e di altri simili, che insegnano a differire l' assoluzione arbitrariamente oltre i due, oltre i tre, oltre ai quattro mesi*. (pag. XI.).

A proposito delle circostanze solo aggravanti alla pagina XI. io riferisco soltanto le altrui opinioni degli Autori ivi citati divisi di parere, e altri affermanti, e altri neganti l' obbligo di confessarle. Ma avverta di grazia il mio attento Lettore, che alla pagina 37. dove io pronuncio il vero mio sentimento, dichiaro, e stabilisco, che quando sono *circostanze notabilmente aggravanti si debbono confessare*. Il Concilio Romano sotto Benedetto XIII. in quell' Appendice da me

citata non determina, che si debbano confessare, ma lascia indecisa questa fra i Dottor Moralisti questionata dottrina. Nella mia lettera al Teologo prestantissimo del Seminario di Padova io rifletto, che delle circostanze solo aggravanti il Catechismo Romano insegna questa dottrina: *Quae vero circumstantiae rei gravitatem magnopere non augent, sine crimine omitti possunt.* L'obbligo di dichiarare le circostanze *notabilmente* aggravanti è molto più grave dell' obbligo imposto di confessare le circostanze aggravanti *sommamente magnopere*. Ma il Catechismo Romano, che dobbiamo considerare eccellentissimo Maestro conviene, che le circostanze, *quae rei gravitatem magnopere non augent, sine crimine omitti possunt;* dunque la mia dottrina è più severa di quella del Catechismo, poichè io porto opinione, che confessare si debbano le circostanze anche solo aggravanti *notabilmente*.

Certo di più è, come insegna il Concilio Romano, che il penitente ha debito di spiegare al Confessore, che lo interroga, le circostanze tutte necessarie a sapersi dal Confessore per una secura, e giusta sua direzione, poichè come parla il Cardinale de Lugo: *Cum Confessarius sit judex, et Medicus debet cognoscere statum poenitentis*, n. 173., e certo è, che come insegna

l' Angelico S. Tommaso, per questa stessa ragione, *ut Confessarius cognoscat statum poenitentis*, non solo il penitente deve manifestare l' atto peccaminoso, ma anco l' abito peccaminoso; e certo è, ch' è fra le proposizioni del Santo Pontefice Innocenzo XI. condannate, la proposizione 58. fu condannata, perchè disobbligava il penitente a palesare con umile confessione al Confessore interrogante la prava sua consuetudine di peccare: *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem*. (prop. 58.).

Al solo solo intento di disapprovare quelle indiscretissime dilazioni dell' assoluzione sacramentale insegnate dai Rigoristi Merbesi per due mesi, per tre, per quattro, mi sia lecito di estendere tutto l' accennato testo del Sairo già da me prodotto nell' Appendice alla lettera del Teologo Patavino. *Verior mihi videtur, et est communis opinio Angeli in summa, Ledesmae, Soti, Navarri, Medinae, Solonii, Henriquez, Gregorii de Valentia, Vasquez, et aliorum recentiorum dicentium, Confessarium quemcumque absolvere posse poenitentem sequentem opinionem probabilem, relicta sua opinione probabiliore, sive opinio quam sequitur poenitens sit in damnum tertii, sive non*. (Lib. in clave Sacerd. C. 9.). E in fine del capo stesso soggiunge: *sequitur Azorius lib. 2. T. 1. Alphonsus*

Vega in Sum. Suarez T. 4. disput. 32. Sect. 1. ubi ex sententia Soti, Ledesmae, Navarri, D. Antonini docet disertis verbis, Confessorem non solum posse, verum etiam debere absolvere poenitentem. Et profecto ratio quam omnes afferunt id „ manifeste “ *ostendit; cum poenitens sit integre confessus, et bene dispositus existat, et nihil contra conscientiam agat*. Ma questo caso di raro e molto di raro sarà caso pratico, caso ordinariamente solo solo speculativo. E quindi io conchiudo, che deve il penitente considerarsi avanti del Confessore un umile reo, sospiroso, e dolente, e aspettare dal suo autorevole Giudice sopra le confessate sue colpe l' ultima definitiva sentenza: *Cum Confessarius sit Judex, et Medicus etc.*

RISCHIARAMENTO

TERZO

In una Dissertazione trattante dell' assoluzione Sacramentale era ben congruo, era opportuno parlare della natura, della instituzione, della validità della forma. Nel Tridentino (sess. 14. c. 3.) a proposito di questa forma Sacramentale fu stabilita questa Cattolica Dottrina: *Docet praeterea sancta Synodus Sacramenti poenitentiae formam, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis Ministri verbis positam esse:* „ Ego te absolvo etc. " *quibus quidem de Ecclesiae Sanctae more preces quaedam laudabiliter adjunguntur: ad ipsius tamen formae essentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius Sacramenti administrationem sunt necessariae.* Queste sì chiare, e sì venerande parole apertamente vogliono dinotare, che la forma deve essere indicativa „ Ego te absolvo ". Il Mo-

rino, il Martene, il Tournelly, il Vitasse, e altri riferiscono essersi usata negli antichi secoli la forma *deprecativa*. Io alla pagina 18. ho detto, che il Morino estende troppo l'uso dagli antichi praticato della forma deprecativa. Ora qui dichiaro, che quando ho scritto che o *ha errato il Morino* in questa storica narrazione, o *ha errato l'Antichità* nell'usare la forma deprecativa; non ho certamente inteso in quel termine *Antichità* tutta la Chiesa; perchè supporre, che la Chiesa tutta in questa materia gravissima potesse errare, sarebbe una troppo erronea e condannabile supposizione. Ho inteso solo, che alcune Chiese dell' Antichità, allora quando non era determinata, non definita questa dottrina, in particolari provincie potessero traviare dalla sana dottrina così, come errarono le Chiese dell' Africa nella dottrina dei ribattezzanti; così come errarono le Chiese dell' Asia nella dottrina dei quartodecimani rapporto alla celebrazion della Pasqua. E perchè nella Dissertazione questa materia non venne allora estesa maggiormente, non venne fino all' ultimo esaurita, siami ora lecito, siami permesso di estenderla più ampiamente, e di esaurire questo argomento colla dottrina, e coll' autorità dei più gravi, e più dotti Teologi.

Tratta l'Angelico Dottor S. Tommaso nell' Opu-

scolo V., e altre volte 22. la questione, che allora gli veniva proposta della forma propria del Sacramento della penitenza, e la stabilisce forma *indicativa*. Ricordate tutte le altre forme proprie di tutti gli altri Sacramenti, si fa la obbiezione della forma propria del Sacramento della estrema Unzione, e dice così: *Sanatio autem corporalis non statim sequitur ex unctione, sed petitur praestanda a Deo: unde et interior sanatio, quae per eam signatur, sub deprecatione a Deo poscitur*. Non così prosegue il Santo Dottore nel Sacramento della penitenza, perchè quivi la Santa Scrittura non fa parola di preghiere, ma sibbene a differenza del Sacramento della estrema Unzione esprime una forma indicativa: *In Sacramento autem poenitentiae verba Scripturae, quae maxime sunt sectanda, non faciunt mentionem de aliqua deprecatione, sed magis verbo indicativo utitur; non enim dicit: quaecumque petieris esse solvenda erunt soluta, sed* quaecumque solveris, erunt soluta. *Si ergo illa tantum dicuntur esse soluta, quae habens claves solverit, qui autem petit aliquid esse solvendum, non solvit, miror qua* „temeritate" *aliquis asserit esse solutum quem habens claves non significat se solvere, sed solum rogat esse solvendum*. (cap. 1.). S. Tommaso nelle espressioni del Santo Vangelo, e nelle parole di Cristo *quae-*

cumque solveris erunt soluta, dichiara, che indicativa esser deve la forma Sacramentale. E perchè al capo V. del detto opuscolo il suo anonimo Avversario gli opponeva, che da soli trenta anni, com' egli asseriva, erasi introdotta questa forma indicativa; il Santo risponde, che erano mille e dugento e più anni che a Pietro fu detto: Quodcumque solveris: *sed hoc certum est, quod sunt mille ducenti anni, et amplius, quod dictum est Petro* quodcumque solveris; e quindi si rende manifesto, che il Santo Dottore insiste nella prima instituzione di Cristo.

Dove osserva egregiamente l' eruditissimo Padre Bernardo de Rubeis, che secondo la mente del Santo Dottore convien distinguere la questione di fatto dalla question del diritto; e tale è l' argomento di S. Tommaso: posta la instituzione di Cristo quaecumque solveris, la forma deve essere indicativa. Mi si oppone, che fu praticata l' altra forma deprecativa. Rispondo, che fu praticata indebitamente: *Quia repugnat Evangelicis dictis*, quodcumque solveris, *patet ergo ex dictis Salvatoris, quod habens claves absolvit: praesumptuosum est ergo, ne dicam erroneum, ut Sacerdos dicere non possit:* Ego te absolvo *quem Dominus absolvere confitetur*. (cap. 1.).

Si può quì riflettere, che l' anonimo Avversa-

rio di S. Tommaso può forse avere adottato l' errore, che in que' tempi correva, che il Sacerdote non assolvesse con vera potestà dai peccati, ma che solo li dichiarasse assoluti, errore che, come altrove ho mostrato, fu in quella età di molti insigni Dottori. Contra di questa falsissima dottrina S. Tommaso ricorda la potestà delle chiavi, e con questa potestà prova, e sostiene, che la forma abbia ad essere indicativa: *Patet ergo ex dictis Salvatoris, quod habens claves absolvit; praesumptuosum est ergo ne dicam erroneum, ut Sacerdos dicere non possit:* Ego te absolvo, *quem Dominus absolvere confitetur.*

Che l' assoluzione sacramentale sia un atto giudiciale, e non un nudo ministero di pronunciare, e dichiarare soltanto rimessi i peccati, lo ha diffinito il sacrosanto Concilio di Trento: *si quis dixerit absolutionem sacramentalem sacerdotis non esse actum judicialem, sed nudum ministerium pronunciandi, et declarandi remissa esse peccata confitenti . . . anathema sit.* (Sess. 14. can. IX.).

Ma la Chiesa Greca come adunque usò, e usa tuttavia la forma deprecativa? Che l' abbia usata, e che la usi, questa è una verità di fatto, o sia una questione di fatto. A questo quesito, se mi è lecito di manifestare il mio sentimento sincero, dirò, che in molti e molti antichi Ritua-

li Greci in quelle preci, o in quelle orazioni deprecative vi sono inserite, connesse, congiunte le stesse formole di assoluzione indicativa: *fatendum est, in plerisque antiquis libris Ritualibus formulas absolutionis indicativas reperiri*. Così lo afferma il Padre Martene rapportato nelle sue previe ammonizioni al citato opuscolo di S. Tommaso dal Padre de Rubeis; e il Goario nelle annotazioni ad orat. poenit. citato esso pure dal Padre de Rubeis osserva alla stessa maniera: *Coeterum ipsos etiam Graecos in absolvendis poenitentibus uti forma aliqua absoluta, et indicativa, ex ipsis Christi verbis,* quaecumque absolveritis etc. *ex ipsis Christi verbis velut proprio, et paterno semine enata compertum habeo*... Dopo di questa osservazione aggiunge inoltre lo stesso Goario il raziocinio seguente: *Sicut ergo Latini in antiquioribus Ritualibus* (omnibus) *indicativam formam his verbis;* absolvo te *a peccatis tuis; conceptam nequeunt ostendere, quam tamen successiva traditionis serie ab antiquis patribus accepisse profitentur, parem Graeci, licet scriptis nullibi commendatam, per manus tamen a pristinis soeculis in haec usque tempora deductam habere potuerunt. Forma autem est hujusmodi: Habeo te condonatum .... Quae verba Latinorum aequipollere formae, fuse demonstrat Arcudius*. Le quali critiche osservazio-

ni del Martene, del Goario, dell' Arcudio, del Padre de Rubeis convincono, che il Morino errò a stabilire tanto estesamente, e tanto illimitatamente la forma deprecativa anco per rapporto alle Chiese Greche.

Gli Autori fin quì citati il Morino, il Vitasse, il Martene, il Goario hanno esaminata questa materia colla storia, e colla critica. Mi sia lecito di produrre i Dottori Moralisti, che esaminano colla dottrina Teologica le proposte questioni. Il pio e dotto Liguorio (Lib. 6. tract. 4. de sacr. poenit. c. 3. n. 430.) scrive come segue: *Plures Auctores tenent, quod olim Ecclesia usa fuerit forma deprecativa (* absolvat te Deus *) usque ad medium soeculum XIII. eo quod hodie haec sit in usu apud Graecos. Ita Tourn, Martene, Vitasse; sed id negant Baron. Gonet, Nicol. Immo communissime nostri Theologi Morales censent, formam deprecatoriam esse* „ invalidam " *eo quod Christus Dominus instituens Joan. 20., expressit sententiam proferendam esse a Sacerdote ut judice, dicens:* quorum remiseritis peccata remittuntur eis. *Unde compertum videtur necessarium esse, ut peccata ab ipsis Sacerdotibus tanquam Christi Vicariis remittantur, nec sufficere, quod ipsi Deum, ut remittat, deprecentur. Sed quidquid sit de hoc, hodie certum est, et de fide debitam for-*

mam esse formam indicativam, ut declaravit Tridentinum Sess. 14. c. 3. his verbis: docet sancta Synodus Sacramenti poenitentiae formam, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis Ministri verbis positam esse „ Ego te absolvo “ . Nel La Croix (Lib. 6. p. 2. n. 639.) si legge la stessa dottrina: *Si quis formam mutaret in modum deprecatorium, verbi gratia dicendo*, o Deus absolve hunc a peccatis suis, *esset invalida, uti habet communissima cum Aversa*. (Sect. 2. et Bosco an. 64.). *Hinc recte notat Lugo n. 105, et Gormaz n. 213. nequidem apud Graecos valere, si fiat more* „ tantum “ *deprecatorio. Unde quando aliqui Sancti Patres absolutionem vocant orationem, volunt esse aequivalenter talem in quantum est repraesentatio meritorum Christi, quibus movetur Deus ad dandam Gratiam, vel certe loquuntur de tota forma ordinaria, prout includit etiam antecedentia, et consequentia*.

Il Ferraris segue interamente, e approva questa dottrina nei Teologi Moralisti universalissima: *absolutio non est valida si proferatur modo deprecatorio;* v. g. Absolvat te Deus, oro Deum *etc. Et ratio est, quia Sacramentum poenitentiae est a Christo institutum per modum judicii, ut habetur ex Tridentino*. (Ferraris c. abs. art. 3. n. 13.).

Sul fondamento di questa dottrina, dottri-

na comunissima, dottrina autorizzata dai tanti citati Teologi, da S. Tommaso, dal Padre de Rubeis, dal Cardinale de Lugo, dal Liguorio, dal Gormaz, dal Baronio, dal Goneto, dal Nicolai, dal Ferraris, dall' Aversa, dal Bosco, mi sono riputato bastevolmente securo a divulgare, che errò il Morino, massimamente trattandosi rispetto a lui di un punto di storia, e di critica, cioè se vero sia questo fatto, che si usasse dalle Chiese antiche dei Greci Padri singolarmente la Formola deprecativa unicamente. E questo fatto non pare sì vero, se si rifletta al sentimento del citato Martene, e dello stesso Goar di sopra rammemorati. Nè io non ho ivi dichiarata *invalida* di quelle Chiese la Formola stessa. Anzi io sottoscrivo al presente, approvo, e produco al pubblico quella savia annotazione, che leggo ora sottoposta alla dottrina poc' anzi riferita del benemerito Padre Ferraris, e quì io intendo ripetere a ulteriore rischiaramento di questa materia: *Novo accepto lumine mutare atque supplere festino qualescumque priorum Lucubrationum mearum defectus. Hoc si turpe putat Theologus, non putat Historicus, sed laudi sibi ducit.* Ma nemmeno il Teologo deve mai ricusare di seguire un lume più chiaro di verità. Sono troppo luminosi gli esempj già ricordati di un Agostino, di

di un Papebrochio, di un Bellarmino, e di tanti altri dottissimi Letterati, i quali, *novo accepto lumine*, furon solleciti di mutare, o di supplire *priorum Lucubrationum suarum qualescumque defectus*. Legga l' erudito Lettore la rammemorata giustissima osservazione: *Non adeo facile pronunciandum, validam non esse absolutionem verbis deprecatoriis contentam. Nam licet Graeci, aliique Orientales deprecante formula uterentur etiam Concilii Florentini tempore, ut ex eorumdem Euchologiis constat, tamen Patres, quibus id erat apprime cognitum, nihil hac in parte mutandum censuere. Deinde Clemens VIII., et Benedictus XIV. Graecis sub Latinis Episcopis degentibus praeceperunt, ut Latinos absolvendo uteruntur forma indicativa, sed in absolutione Graecorum deprecativam formam adhibere non prohibuerunt, etsi probe nossent hanc illos usurpare. Quorsum vero id, nisi quia ratum existimavere poenitentiae Sacramentum etiam deprecatoria formula collatum? Denique Orientales vel haec verba habent:* „ Absolvat te Deus per me, vel per humilitatem meam " *vel verba illa subaudiuntur, sicut dum in baptismo ajunt*: baptizetur Servus Dei ecc. *subintelligitur* a me. *Ergo ministerium Sacerdotis absolventis deprecans forma exprimit, et ipsam Sacerdotis absolventis actionem ita declarat, ut*

ipsum veluti Dei Ministrum peccatores poenitentes a peccatis absolvere designet. Non ergo est irritum per hanc collatum formulam Sacramentum. E questa osservazione medesima l' abbiamo di sopra letta nel Martene, nel Goar, nell' Arcudio. Vegga il Lettore erudito il citato Opuscolo V. di S. Tommaso colla previa animavversione dell' eruditissimo Padre Bernardo de Rubeis; e io quindi confido di avere al dotto pubblico soddisfatto: e di nuovo protesto, che a proposito di quanto ho ivi scritto, che o errò il Morino, o errò l' Antichità; per Antichità non ho mai inteso fuorchè Chiese particolari di quelle venerabili Età.

RISCHIARAMENTO

QUARTO

Nella Dissertazione del dolor dei peccati alla pagina 61. ho protestato, e lo protesto pur ora con tutto il mio animo ingenuo, che il fine, e l' intento di pubblicarla *non è genio di contesa, di disputa, di partito*; *ma è desiderio di giovare alla conversione de' poveri peccatori* nel mio ministero di pubblico Penitenziere; *di quei singolarmente, che o rozzi, o grossi di educazione, o induriti, o inveterati nel vizio, più efficacemente si conducono al dolore, e alla detestazione dei loro peccati col timore potente delle divine vendette, e colle spaventose minaccie di quel fuoco infernale, di quel tormentosissimo incendio vendicatore*: *Qui enim sordibus peccatorum*, lo rifletteva il sapientissimo Cardinal Bellarmino esi-

mio per dottrina, e venerabile per santità, *qui enim sordibus peccatorum assuetus est, non movetur ad speciem virtutis. At supplicia, quae Deus peccatoribus comminatur, facile possunt cujuslibet hominis, quamvis impii, et nefarii animum permovere; et idcirco ordinarie divina Providentia a timore poenarum incipere solet, cum peccatorem ad poenitentiam ducit.* (Lib. 2. de Poenit. c. 18.). Questa è la ragione di chi difende, e promove la dottrina del dolore formidoloso. L' Eminentissimo Cardinale, e dottissimo Teologo Lodovico Gotti: *sententiam propugnavit*, dice Benedetto XIV. (*a*), *non requirentem in Poenitente Amorem Dei ne initialem quidem ad justificationem in Sacramento Poenitentiae*. (T. 3. in 3. partem D. Thomae q. 4.). E quì soggiunge il dottissimo Padre Pietro Maria Gazzaniga: *Eminentissimus tamen Cardin. Gotti, putavit suam sententiam cum nostra aliqualiter conciliari docens, attritionem ex parte obiecti, finis, et termini debere respicere amorem Dei*. (pag. 227. Dissert. VI. de attrit. formid. cap VII. art. 1. n. 202.) (*b*). Il che è certissimo: e io dichiaro, che io non ho mai in-

---

(*a*) *De Syn. C. XIII. Lib. VII.*

(*b*) *De Praescript. Haeret.*

teso da questo dolore di formidolosa attriziono di escludere quell' amore iniziale, virtuale, o aliquale, che sempre anzi accompagna, siccome io sostengo, indivisibilmente il vero dolor di attrizione. Seguo in questa protesta la dottrina comunissima de' Teologi, seguo il consenso pienissimo di tutte le Cattoliche Scuole, di Domenico Soto illustre Teologo Tridentino, del Ledesma, del Giustiniani, del Lopez, del Duffai, del Capponi, del Medina, del Prado, del Serra, del Baronio, del Candido, di Giovanni di S. Tommaso, dell' Aravio, del Nicolai, del Bolivar, del Godoi, del Goneto, del Cardinal Gotti, e di tanti altri egregi Tomisti da me citati coi loro testi i più sicuri, e i più chiari nella *Dissertazione* posteriore *del motivo formale, e adequato del dolor di attrizione*. Seguo i Teologi Scotisti egualmente insigni, il Cardinal de Laura, il Corduba, il Vega, il Rodriquez, l' Aureolo, il Manstrio: seguo il Mercero inclito Professor di Lovanio, seguo il Silvio dopo quella vera ritrattazione della sua prima opinione Teologo dottissimo, e Professore chiarissimo della Università di Dovai; seguo l' Isamberto esimio professore della Sorbona, il Gamacheo, il Vescovo di Rodes, tutta la stessa Sorbona nella censura a quelle proposizioni di Claudio Seguenor, e il Tournelly io

seguo, e il Petrocorense, e il Maderno, e l'Aversa, e il Frassen, e il Liguorio. Si veda il Padre Francolini *de Dolore*.

Ricordo tutti questi Teologi da me citati, da me seguiti affine di dichiarare, che quando riferisco quelle censure contra la opposta dottrina avversaria, non potevo dirigerle, nè contra que' tanti Tomisti, nè contra que' tanti Scotisti da me considerati i miei principali, e più autorevoli sostenitori. Non mi contento di asserire, che la formidolosa *attrizione* è dottrina, come pensò il Bellarmino, dichiarata dal Concilio di Trento, o come il Toledo dal Concilio determinata: *ut declaratum in Concilio Tridentino fuit, ut Concilium determinavit*. Ma aggiungo di più l'autorità del Padre Pietro Ledesma Tomista celebratissimo: *Hanc conclusionem docent omnes Theologi, et maxime Thomistae, quia expresse definitam in Concilio Tridentino*. (Tract. de Sacram. Poenit. c. 7.). Aggiungo l'autorità del Padre Vicenzo Baronio, altro Tomista assai dotto: *opposita sententia post Tridentinum apud Theologos est improbabilis*. Aggiungo l'autorità del Padre Vicenzo Giustiniano Professore dottissimo della Università di Valenza, che impugna la opposta attrizione del Navarro: *quia Tridentinum expresse docet*. Aggiungo l'autorita del Padre Goneto, che la

nostra attrizione dichiara sostenuta *fere omnium consensu*. Qualora io pertanto affermo, che il dolore formidoloso è sufficiente disposizione a conseguire nel Sacramento la *grazia* giustificante, lo affermo, lo asserisco, e sostengo colla dottrina gravissima di tanti, e tanto eccellenti Tomisti. Dunque non posso essere tanto a me contrario, nè tanto ridicolo di vibrare contra di essi i dardi nemici di quelle riferite censure, tante delle quali sono anteriori al Decreto di Alessandro VII., allora non proibite, ma che ora si devono, perchè proibite, intralasciare onninamente. Se non basta, che io abbia protestato, che tali censure *solum refero, nec fero, nec approbo*, di buon grado protesto di più, che le riprovo, e condanno: *illas improbo, et damno*. Solo crederò di potere aggiungere, che osservano il Cardinale de Lugo, il Padre Viva, il La Croix, il Liguorio, e tanti altri, che non è censura, non qualificazione Teologica il chiamare una sentenza meno probabile, o del tutto improbabile. Nè l' impugnare un qualche autore particolare di qualsiasi scuola più rispettabile si può riputare, che si venga a impugnare la scuola stessa. Noi impugniamo la dottrina singolare dell' attrizione proposta dal Cardinale Pallavicini, e certamente non impugniamo la scuola: *Illam attritionem*

unus, vel alter docet cum Pallavicino; osservollo il Padre La Croix.

Quel mio raziocinio poi prodotto in quella Dissertazione alla pagina 32. dirò sinceramente di averlo appoggiato sulla gravissima autorità del Cardinal Bellarmino. (Lib. 2. de Poenit. c. XVII.). *Quartus est timor proprie servilis, quo videlicet ita peccator Deum punientem timet, ut solius poenae fugiendae causa a peccatis perpetrandis caveat, et de perpetratis doleat. Hunc enim timorem Lutherus damnabat.* E io ho giudicato, che Lutero condannasse sì fatto timore anco rapporto alla dottrina dell' attrizione: *Hunc enim timorem Lutherus damnabat. De hoc igitur timore tota controversia est, et de eo loquuntur Theologi cum dicunt, attritionem ex timore conceptam dispositionem esse ad justificationem, et revera accedente Sacramento justificare, ut perspicuum est.* (ex Concil. Tridentino sess. 14. c. 4.). Così il benemerito della Chiesa sapientissimo Cardinale. E il Padre Frassen, che stampò in Roma l' egregia sua opera *Scotus Academicus*, (Tom. 10. p. 564.), conformemente al Bellarmino, scrive, che questa era l' opinione di Lutero; *Tristitia ob foeditatem peccatorum, ob omissionem aeternae Beatitudinis facit hypocritam, immo magis peccatorem, et tales indigne absolvuntur.* Segue poi anco a dire

il Padre Frassen, che Lutero condannava quegli altri Dottori Cattolici: *qui vocant attritionem hanc proxime disponentem ad contritionem*. E quì soggiunge il citato Liguorio: *Verum sancta Synodus declarat, falso his scriptoribus ab Haereticis calumniam inferri. Ergo horum sententiam Concilium consequenter aperte ab illorum calumniis vindicando, improbavit*. (N. 440. lib. VI.). Conviene il dottissimo Teologo da me in questo Convento di S. Corona conosciuto, e per la sua pietà, e dottrina da me venerato il Padre Pietro Maria Gazzaniga, e nella Dissert. VI. de Attrit. c. VI. n. 167. apporta la obbiezion di Lutero: *Timor servilis, qui non oritur ex amore justitiae, non potest odium peccati in nobis gignere, adeoque semper malus est. Respondeo*, soggiunge nel seguente n. 168. il chiarissimo Autore, *Respondeo, odium peccati in timore servili ortum habere ex amore, quo homo seipsum diligens timet peccatum, illudque odio habet, quia est causa poenarum, quas horret*. Certo poi anco è, che Giovanni Daventria, morto dieci anni prima del Tridentino, cioè l'anno 1535., espone la dottrina di Lutero, e de' Luterani con queste parole: *Indigne absolvuntur* (i penitenti) colla formidolosa *attrizione*. *Sic absolvere est irretire, quod ubique nobis objiciunt adversarii*. (in Exas. Cont. Confess. August.). L' at-

trizione poi *expertem charitatis errorem*, gridava Lutero, *errorem ego judico*. (in Serm. de Poenit.). Ecco i fondamenti di quel mio raziocinio, il Bellarmino: *Hunc enim timorem Lutherus damnabat*, il Frassen, il Liguorio, il Daventria, la dottrina stessa, la confession di Lutero. Con questo raziocinio io dichiaro di non eccedere i confini di un discorso Teologico; nè intesi mai di offendere la opposta dottrina, ma solo intesi di convalidare la propria, onde poterla chiamare coi tanti altri Teologi prestantissimi il Suarez, il Goneto, il Gotti, il de Lugo, e simili altri innumerabili *moraliter certam*, *practice tutam*. In tutte le tenui mie opericciuole non si troverà mai certamente, che io parli con minore rispetto delle Cattoliche Scuole sì benemerite della Chiesa, sì doviziose di prestanti Teologi, sì celebri in ogni genere di sacra letteratura. Se io mi arrogassi di farmi censore di tali Scuole veneratissime, meriterei io la universale censura di temerità. Prova poi anco di questa mia sincera, e ingenua protesta è quell' Appendice, che nel Tomo de' miei Opuscoli, in quest' anno unitamente tutti insieme ristampati, potrà leggere il cortese, ed urbano Lettore, laddove in risposta al Sign. Guadagnini in brevi tratti, ma sinceri e leali, dichiaro a norma delle mie deboli cognizioni,

quanto sia sana, e cattolica la dottrina della *Grazia per se efficace insegnata* dalle due Scuole Tomistica, e Agostiniana a differenza della dottrina Eretica della Grazia necessitante di Giansenio, e di Calvino.

La mia contesa immediata, e diretta in tutte le prime, e seconde, e terze Dissertazioni sul dolor dei peccati necessario a ricevere salutarmente l' assoluzione sacramentale, non è con nessun Teologo di altre scuole; ma è propriamente coll' ex Gesuita Sig. Conte Abbate Taddeo Nogarola Veronese professore Teologo un tempo dei Giovani studenti in Bologna della estinta società, Teologo di molto ingegno.

Coeterum, ho detto io in idioma italiano alla pag. 61. della stessa Dissertazione, *Coeterum quis neget esse omnino expediens, ut poenitentes pro viribus conentur elicere actum contritionis perfectae, atque Confessarii studeant semper;* il che protesto di praticare io stesso costantemente, *eos ad illam excitare, ut tutius illi divinam Gratiam consequantur. Verum nostra sententia utique proderit, ut si quis accedat cum sola attritione, non se retrahat ab hoc Sacramento, et Confessarius eum non rejiciat tanquam indispositum*. (Lig. lib. VI. pag. 343.). E tanto più, che la santa Apostolica Sede, ch' è la sicura maestra autorevolissima di

ogni vera, e sana dottrina, lascia indecisa, e per tanto corso di anni con tutto il conflitto delle due opposte sentenze lascia questa controversia importantissima indefinita.

Per altro io venero le altrui sentenze, le rispetto con tutto l' animo più ossequioso, nè sarà mai, che io trascorra a indebite, e a inurbane censure. Le mie accuse, le censure saranno rivolte fino all' ultimo mio respiro, e fino che la mano mia non ancor tremolante potrà regger la penna, contra i nemici implacabili della Santa Apostolica Sede. Come io per l' onor della stessa ho consecrata la penna, *et pro mei particula muneris*, se pure mi è lecito di usare le parole di S. Agostino, ho sempre in tutti gli anni miei oramai canuti e cadenti, i diritti supremi di quella divina universalissima sua potestà sostenuti contra i Tamburini, i Ranza, i Giudici, i Tadini, i Guadagnini, i Pujati, e contra lo stesso Sinodo di Pistoja; così del pari coll' ardore stesso, allo stesso intento pronto sarei a versare tutto il mio sangue, e a sacrificare l' ottuagenaria mia vita.

All' immortale Pio VII., che con tanta sapienza, con tanto zelo, con tanta umanità, con tanta gloria, con tanta virtù a benefizio segnalatissimo della Religion, della Chiesa, regna gloriosis-

simamente su quella sacra Sede invittissima, malgrado le tante avverse vicende, all' immortale Pio VII., colla fronte inchina sul pavimento, prosteso all' Augusto suo Solio, genuflesso umilissimamente a' suoi santissimi piedi, ubbidientissimo figlio io protesto con S. Girolamo: *qui tecum non colligit, dispergit* (*a*); protesto con S. Agostino: *Haec ad tuam potissimum Sanctitatem dirigere, et si aliquid displicuerit, emendanda constitui*; (Lib. 1. ad Bonif. c. 1.); protesto con Tertulliano: *Si Italiae adjaces, habes Romam, ubi authenticae litterae* (di sicura dottrina) *recitantur* (*b*): protesto coi Padri di Calcedonia, e con tutta l' antichità: *Os Petri loquutum est.*

(*a*) *Epist. ad Dam.*

(*b*) *De praescript. Haeret.*